

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI EX DEL LICEO CASIRAGHI

Art. 1 - È costituita un'associazione senza fine di lucro denominata "Associazione degli ex del Liceo Casiraghi". Essa ha sede presso il Liceo "Casiraghi" sito in via Gorki a Cinisello Balsamo (MI) ed ha durata illimitata.

Art. 2 - L'associazione si propone di:

- 1) promuovere attività culturali e ricreative che favoriscano l'incontro tra ex alunni, ex docenti, ex ATA docenti, dirigenti scolastici e presidi, attuali o non più in carica, del Liceo Casiraghi;
- 2) promuovere iniziative di sostegno agli studi ed alle attività ritenute valide mediante l'istituzione e l'attribuzione di premi, borse di studio, sovvenzioni, promozione di tirocini;
- 3) favorire iniziative di sostegno alle attività culturali e ricreative del Liceo Casiraghi;
- 4) organizzare presentazioni di pubblicazioni, lezioni magistrali, eventi culturali etc., aventi preferenzialmente quale riferimento soggetti legati alla vita dell'Istituto;
- 5) organizzare incontri di orientamento professionale;
- 6) promuovere presentazioni multimediali a cura di gruppi di lavoro di allievi, stimolando il lavoro di gruppo e la capacità di comunicazione propositiva.

Art. 3 – Sono soci, previa domanda scritta da indirizzarsi al Presidente dell'associazione:

- a) ex alunni, docenti/presidi, che siano stati in servizio almeno per un anno (e quindi non siano più dipendenti del Liceo Casiraghi), purché non vi ostino gravi motivi da accertarsi da parte del Consiglio direttivo: il Dirigente Scolastico in carica è socio di diritto;
- b) ex dipendenti ATA;
- c) amici e benefattori dell'Istituto che abbiano dato un valido apporto al suo sviluppo.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo.

Art. 4 - Sono organi dell'associazione l'Assemblea, e il Consiglio direttivo.

Art. 5 - Il rappresentante legale dell'associazione è il Presidente nominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - L'Assemblea è composta da tutti i soci.

Essa è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, sotto la presidenza del Presidente, per discutere e deliberare:

- sulle iniziative da assumere per realizzare le finalità di cui all'art. 2;
- sull'approvazione del bilancio consuntivo;
- sulla elezione del Consiglio direttivo, ogni quattro anni.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria dal Presidente o su richiesta di almeno un decimo dei soci per modificare il presente statuto, per lo scioglimento dell'associazione e per altre questioni.

La convocazione avviene mediante posta ordinaria o elettronica almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea in seduta ordinaria si ritiene valida se si raggiunge il 30% dei soci in prima convocazione e con qualunque numero di soci presenti, in seconda convocazione.

L'Assemblea in seduta straordinaria si ritiene valida se si raggiunge 50% dei soci in prima convocazione e con 2/10 dei soci presenti, in seconda convocazione.

Le decisioni dell'assemblea sono valide e approvate con i voti favorevoli della maggioranza dei soci presenti.

Art. 7 - Il Consiglio direttivo è composto da un massimo di sette membri appartenenti alla categoria dei soci di cui alla lett. a) dell'art. 3 ed è eletto dall'Assemblea generale, dopo aver definito il numero di membri da eleggere, ad eccezione del Dirigente Scolastico, che è membro di diritto.

Esso dura in carica quattro anni. Nel caso di dimissioni di un membro o di altra causa di cessazione della carica, subentra il primo dei non eletti, il quale resta in carica fino al termine del mandato dell'organo.

Il Consiglio direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, sotto la presidenza del Presidente, per deliberare, fra l'altro:

- l'ammissione e l'esclusione di soci che si siano resi indegni o che non abbiano provveduto al pagamento delle quote per almeno un biennio;
- un documento programmatico per l'anno successivo;
- la quota di iscrizione dell'Associazione (se ritenuta necessaria);
- bilancio consuntivo.

Il Consiglio direttivo approva le delibere con la maggioranza dei presenti.

Art. 8 - Nel caso di dimissioni di un membro o di altra causa di cessazione della carica, il Consiglio direttivo nomina un altro membro in sua sostituzione, il quale resta in carica fino al termine del mandato dell'organo.

Art. 9 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote versate dai soci e da eventuali donazioni, elargizioni etc. Si applica la norma dell'art. 37 del codice civile: i soci non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretenderne la quota in caso di recesso.

Art. 10 - È garantito il diritto di recesso dei soci.

Art. 11 - Nel caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio viene devoluto al Liceo Casiraghi di Cinisello Balsamo.

Art. 12 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice civile e dall'ordinamento giuridico vigente.